

Spettabile  
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  
Piazza Mastai 12  
00153 Roma

e-mail: [adm.openhearing@adm.gov.it](mailto:adm.openhearing@adm.gov.it)

Milano, 24 febbraio 2021

**Oggetto: Plastic Tax - ADM Open Hearing del 18 febbraio 2021**

Con riferimento alla presentazione delle linee guida della determinazione direttoriale sulla plastic tax di prossima emanazione, si ritiene opportuno rappresentare alcuni aspetti che richiedono ulteriori chiarimenti; in particolare:

- è stato ricordato che rientrano nell'ambito delle *esclusioni* i MACSI compostabili; a tal proposito sarebbe opportuno chiarire se il *fabbricante* che realizza un processo produttivo legato al solo prodotto compostabile o il *venditore* che fa produrre per suo conto un prodotto compostabile o infine l'acquirente UE sempre di detto prodotto, siano anch'essi soggetti ad obblighi di vigilanza ed in caso affermativo quali;
- per i MACSI introdotti da altri Paesi UE sarebbe opportuno venisse precisato il momento in cui si verifica l'immissione in consumo (parrebbe coerente all'arrivo dei beni presso il luogo designato nella spedizione);
- in merito al *fabbricante* di MACSI si prevede l'obbligo di stoccaggi separati tra materia plastica vergine e quella riciclata nonché dei tipi di MACSI di processo introdotti in impianto; tale previsione crea problemi alle imprese che non sempre dispongono di adeguati spazi per attuare tale separazione; sarebbe opportuno prevedere anche la possibilità di stoccaggi congiunti con l'adozione di una contabilità separata che permetta di rilevare, con modalità FIFO, la movimentazione delle citate materie introdotte;
- nell'ambito degli obblighi del *fabbricante* è stato previsto di comunicare l'elenco aggiornato dei venditori; a tal proposito dovrebbe essere chiarito a quale periodo si riferisca l'aggiornamento (dall'inizio dell'anno o nel trimestre oggetto della dichiarazione);
- in merito al *venditore* sarebbe opportuno chiarire:
  - se l'affidamento dell'incarico di produrre beni ad uno stabilimento che includa prodotto e MACSI che lo racchiude configuri nel committente la figura di "venditore" soggetto obbligato (*è il caso ad es. degli operatori della GDO che fanno produrre prodotti a proprio marchio racchiusi in MACSI da vendere nelle proprie catene di super/ipermercati*);

- cosa s'intende per contabilità settimanale (un aggregato dei dati giornalieri riferiti al periodo settimanale per stabilimento o l'aggiornamento con cadenza settimanale nella contabilità delle informazioni richieste riferite alle movimentazioni giornaliere);
- per gli *Acquirenti UE*:
  - si fa riferimento alla contabilizzazione dei MACSI “con indicazione dell'aliquota agli stessi applicabile”; sorge il dubbio che si debba intendere con indicazione dell'imposta agli stessi applicabile, poiché attualmente l'aliquota è unica e non sembrerebbe logica la creazione di una determinata in base alla proiezione della percentuale di plastica vergine e riciclata contenuta nel tipo di prodotto;
  - in merito alle certificazioni rese da un produttore dell'UE sulla quantità di materia plastica vergine e riciclata sarebbe opportuno delineare con precisione la tipologia di certificazione che deve essere resa (documento che potrebbe essere di non facile ottenimento da un soggetto non sottoposto al diritto italiano);
  - in presenza contratti di commissione (ex art. 1731 c.c.) all'acquisto di MACSI, o prodotti all'interno di MACSI, è opportuno che venga confermato che il soggetto obbligato è il commissionario;
  - in presenza di acquisto comunitario di MACSI o prodotti contenuti in MACSI realizzato dal Rappresentante fiscale di un soggetto non stabilito in UE che cede il prodotto a soggetto nazionale dopo il suo arrivo, è opportuno venga confermato che il soggetto obbligato è il Rappresentante fiscale citato;
- per quanto attiene gli obblighi dell'*importatore*, dovrebbe essere chiarito come vada calcolata la soglia dei 25 euro al di sotto della quale l'imposta non è dovuta;
- in merito alla bozza di dichiarazione trimestrale sarebbe opportuno avere a disposizione il file in excel e le istruzioni di compilazione per esaminare nel dettaglio il funzionamento e come operano i calcoli in modo da poter eventualmente chiedere chiarimenti;
- Ai fini della richiesta di rimborso, laddove la stessa sia effettuata da un soggetto in posizione intermedia o finale rispetto alla catena produttiva e commerciale, il meccanismo che prevede la presentazione della fattura del soggetto obbligato con indicazione dei dati dell'imposta pagata appare in molti casi impossibile da attuare precludendo di fatto l'esercizio di un diritto e potendo originare inutili contenziosi. Tale problema potrebbe essere risolto richiedendo sempre l'indicazione dell'ammontare dell'imposta addebitata per rivalsa nella fattura del cedente dei MACSI. L'ufficio delle dogane, ove ritenuto opportuno, potrebbe verificare a ritroso il pagamento dell'imposta.

Nel complesso si osserva che la gestione della nuova imposta determinerà un significativo aggravio per le imprese nella gestione contabile attesa la necessità di

istituire una nuova ed articolata contabilità di magazzino, ulteriore rispetto a quella dall'art.14 del DPR 600/1973 che prevede le scritture ausiliarie di magazzino.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario e vi porgiamo i nostri migliori saluti.

BDO Tax S.r.l. Stp

Guido Calderaro  
Head of Customs & Excise duties